

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2022.

Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), ai sensi della direttiva 2007/60/CE, del distretto idrografico della Sardegna.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni e, in particolare, l'art. 14, comma 3, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, della citata direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Sulla base delle mappe di cui all'art. 6, gli Stati membri stabiliscono piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all'art. 3, paragrafo 2, lettera b), per le zone individuate nell'art. 5, paragrafo 1, e le zone contemplate dall'art. 13, paragrafo 1, lettera b), conformemente alle modalità descritte nei paragrafi 2 e 3, del presente articolo»;

Visto, altresì, l'art. 14, comma 3, della direttiva 2007/60/CE, il quale prevede che «Il piano o i piani di gestione del rischio di alluvioni sono riesaminati e, se del caso, aggiornati, compresi gli elementi che figurano nella parte B dell'allegato, entro il 22 dicembre 2021 e successivamente ogni sei anni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare, la Parte terza, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visti gli articoli 6 e 7 e gli articoli da 11 a 18 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, concernenti la procedura di valutazione ambientale strategica;

Visto l'art. 57, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale prevede che i Piani di bacino sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale;

Visto l'art. 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale è individuato il distretto idrografico della Sardegna;

Visto l'art. 63, comma 10, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito dall'art. 51, comma 2, della citata legge n. 221 del 2015, ai sensi del quale il Piano di gestione del rischio di alluvioni previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE è considerato «stralcio del piano di bacino distrettuale di cui all'art. 65»;

Visto l'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rubricato «Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale»;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visti l'art. 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che, al comma 11, prevede che «Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175», nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7, comma 3, relativo al Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto, in particolare, l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 49 del 2010, finalizzato ad agevolare lo scambio di informazioni tra il Piano di gestione del rischio di alluvioni e la pianificazione di bacino, attuata ai sensi della parte terza del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, per garantire la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015, recante «Indirizzi operativi inerenti la predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di recepimento della direttiva 2007/60/CE»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 di approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 18 dicembre 2018 di presa d'atto della «Valutazione preliminare del rischio di alluvioni e individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni» nel distretto idrografico della Sardegna, ai fini dell'aggiornamento del Piano di gestione del rischio alluvioni;

Visto il calendario e il programma di lavori per l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni predisposto dall'Autorità di bacino della Sardegna e adottato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 18 dicembre 2018;



Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 1 del 17 dicembre 2019 di presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale n. 2 del 21 dicembre 2020 di adozione del progetto di aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima;

Considerato che sul progetto di primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni si è regolarmente svolta la fase di consultazione e informazione pubblica, prevista dall'art. 9 della direttiva 2007/60/CE, in coordinamento con l'analoga consultazione sul progetto di secondo aggiornamento del Piano generale del rischio di alluvioni, di cui all'art. 14 della direttiva 2000/60/CE al fine di migliorare l'efficacia di tali fasi;

Viste le note trasmesse dalla ex Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque e dalla Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recanti indirizzi operativi e tempistica degli adempimenti relativamente alle attività del secondo ciclo di pianificazione ai sensi della direttiva 2007/60/CE, ed in particolare, le note n. 24799 del 3 dicembre 2019, n. 48968 del 25 giugno 2020, n. 76002 del 30 settembre 2020, n. 111363 del 15 ottobre 2021 e n. 111364 del 15 ottobre 2021;

Visto il decreto direttoriale di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica prot. MATTM n. 369 del 30 settembre 2021 con il quale, sulla base del parere espresso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 25 del 20 settembre 2021, è stato stabilito che l'aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto della Sardegna non deve essere sottoposto a valutazione ambientale strategica e sono state fissate raccomandazioni e prescrizioni in merito alla necessità di predisporre, nel corso di attuazione del secondo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni, opportuni processi di monitoraggio dello stato di attuazione delle misure e degli indicatori ambientali, già individuati nell'ambito del processo di valutazione ambientale strategica, approvato per il primo ciclo di pianificazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Vista la deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino della Sardegna n. 14 del 21 dicembre 2021 di adozione del primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni;

Visto il parere n. 105/CSR espresso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 giugno 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi degli articoli 65 e 66 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna, di cui all'art. 7 della direttiva 2007/60/CE e all'art. 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

Art. 2.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1, risulta così articolato:

0. Elenco elaborati:

1. Re01: Relazione generale;
2. Re02: Relazione sulle misure non strutturali;
3. Re03: Relazione sulle misure strutturali;
4. Re04.01: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - relazione;
5. Re04.02: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle coste rocciose;
- 6-9. Re04.03.01: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge - volumi 1-4;
10. Re04.04: Quadro conoscitivo propedeutico allo studio delle inondazioni costiere - schede di classificazione delle spiagge ad elevata criticità;
11. Re05: Relazione metodologica sulle inondazioni costiere;
12. Re06: Relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio;
- 12bis. Annesso alla relazione sulle mappe della pericolosità e del rischio;
13. Re07: Relazione sul recepimento della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2015;
14. Ca01: Mappe della pericolosità da alluvione (*shapefile*);
15. Ca02: Mappe del danno potenziale (*shapefile*);
16. Ca03: Mappe del rischio di alluvione (*shapefile*);
17. Ca04.00: Mappe della pericolosità da inondazione costiera - Quadro di unione;
- 18-24. Ca04.01: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Domini 1-19;
25. Ca04.08: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Transetti modellazione aree pericolosità;
26. Ca04.09: Mappe della pericolosità da inondazione costiera. Scheda metadati;
27. Rp01: Repertorio dei canali tombati (*shapefile*);
- 28-31. Rp01.01: Repertorio dei canali tombati - Vol. 1-4;
32. Rp02: Repertorio delle grandi dighe;
33. Rp03: Repertorio degli invasi minori (*shapefile*);



34. Rp04: Repertorio delle strutture scolastiche ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

35. Rp05: Repertorio degli impianti tecnologici potenzialmente inquinanti ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

36. Rp06: Repertorio dei nuraghi ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

37. Rp07: Repertorio degli edifici di culto ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

38. Rp08: Repertorio dei beni culturali e paesaggistici ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

39. Rp09: Repertorio degli alberi monumentali ricadenti in aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

40-43. Sc01: Scenari di intervento strategico e coordinato: Coghinas - Relazioni R1, R2, R3, R4, R5, Tavole 2-10;

44-46. Sc02: Scenari di intervento strategico e coordinato: Pramaera - relazione, relazione idraulica, Tavole;

47-53. Sc03: Scenari di intervento strategico e coordinato: Cedrino - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-5;

54-56. Sc04: Scenari di intervento strategico e coordinato: Mannu di Porto Torres - relazione, relazione idraulica, Tavole;

57-59. Sc05: Scenari di intervento strategico e coordinato: Girasole - relazione, relazione idraulica, Tavole;

60-65. Sc06: Scenari di intervento strategico e coordinato: Posada - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

66-70. Sc07: Scenari di intervento strategico e coordinato: Flumendosa - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-3;

71-74. Sc08: Scenari di intervento strategico e coordinato: Rio Budoni - relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-2;

75-77. Sc09: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Palmas - Relazione monografica e idraulica, Tavole vol. 1-2;

78-80. Sc10: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Mannu di Fluminimaggiore - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

81-86. Sc11: Scenario di intervento strategico e coordinato Fiume Tirso - Relazione, Relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

87-92. Sc12: Scenario di intervento strategico e coordinato Fluminimannu di Pabillonis - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-4;

93-96. Sc13: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Mogoro - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-2;

97-99. Sc14: Scenario di intervento strategico e coordinato Fiume Temo - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

100-101. Sc15: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio San Giovanni - Relazione, tavole;

102-104. Sc16: Scenario di intervento strategico e coordinato Riu di San Teodoro - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

105-107. Sc17: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio di Siniscola - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

108-110. Sc18: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Foddeddu - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

111-113. Sc19: Scenario di intervento strategico e coordinato Rio Pelau - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

114-116. Sc20: Scenario di intervento strategico e coordinato Riu Cixerri - Relazione, relazione idraulica, Tavole;

117-121. Sc21: Scenario di intervento strategico e coordinato Flumini Mannu - Relazione, relazione idraulica, Tavole vol. 1-3;

122. At04: Atlante degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (art. 136, decreto legislativo n. 42/2004) interferenti con le aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

123. At05: Atlante delle zone di interferenza tra i siti Natura 2000 e le aree di pericolosità idraulica (*shapefile*);

124. Mn01: Piano regionale per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi (DGR 1/9 dell'8 gennaio 2019);

125. Mn03: Linee Guida per la realizzazione degli interventi di mitigazione con tecniche di ingegneria naturalistica;

126. Mn04: Elementi per l'inserimento nel paesaggio delle opere di mitigazione del rischio;

127-133. Mn05.01: I principali eventi alluvionali recenti in Sardegna. Vol. 1-7;

134. Aree di pericolosità, danno potenziale e rischio conseguenti agli studi comunali di cui alla DCI n. 10 del 3 giugno 2021 (*shapefile*).

Art. 3.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografico della Sardegna e ha valore di piano territoriale di settore.

2. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sardegna, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.

3. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva 2007/60/CE e dallo stesso Piano.



Art. 4.

1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità di bacino distrettuale della Sardegna, nonché sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

2. L'Autorità di distretto della Sardegna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

3. Gli interventi del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sardegna trovano attuazione nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna.

Roma, 1° dicembre 2022

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2023

Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 248

23A00951

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 30 dicembre 2022.

Riparto del contributo per assunzioni di personale a tempo determinato, fino all'anno 2026, a favore dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei progetti previsti dal PNRR.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l'art. 31-*bis* del recante norme per il potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 31-*bis* citato, che dispone, al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in pos-

sesso di specifiche professionalità, previste dai commi 1 e 3 del medesimo art. 31-*bis*, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e la ripartizione di tali risorse tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

Considerato che il medesimo comma 5 dell'art. 31-*bis* prevede, ai fini della ripartizione delle risorse, che i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti e che il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario;

Considerato che per dare attuazione alla norma e consentire lo svolgimento di una completa istruttoria, il Dipartimento della funzione pubblica ha promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico di coordinamento con il Ministero dell'economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed il Ministero dell'interno, che ha definito i criteri di assegnazione dei contributi e l'iter per l'erogazione delle risorse e che per il monitoraggio delle esigenze assunzionali dei comuni ed è stata altresì realizzata dallo stesso Dipartimento una piattaforma web dedicata, attraverso la quale i comuni nel periodo dal 2 al 31 maggio 2022 hanno potuto comunicare le esigenze di personale, successivamente integrando via PEC le informazioni attinenti alla riconducibilità del finanziamento del progetto presentato a quelli del PNRR;

Preso atto che tramite la menzionata piattaforma web risultano pervenute 896 istanze, di cui 831 regolarizzate con la trasmissione, tramite PEC, della ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall'applicativo e, di queste, 760 sono state completate con la documentazione tesa a dimostrare la qualità di soggetto attuatore di progetti PNRR;

Tenuto conto che all'esito dell'analisi dei dati e dell'istruttoria effettuata, tesa a verificare la rispondenza al requisito di legge in base al quale le amministrazioni richiedenti siano effettivamente soggetti attuatori di progetti PNRR, sono risultate ammissibili 760 istanze, per un totale di 1.026 unità di personale richieste, incluse quelle con rapporto di lavoro a tempo parziale, distinte tra le categorie di inquadramento D, C e B3, necessarie ai comuni per l'attuazione dei menzionati progetti;

Tenuto conto altresì che, ai sensi del comma 1 dell'art. 31-*bis* citato, il limite della spesa aggiuntiva ammissibile per le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR non può essere superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa allo stesso decreto-legge n. 152/2021;

